

IL DIBATTITO

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Una direttiva europea del 2016, impone agli stati dell'Unione di intervenire su diversi aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali. - P. 21



PRESUNZIONE DI INNOCENZA

VLADIMIRO ZAGREBELSKY

Una direttiva europea del 2016 (343/2016), impone agli stati membri dell'Unione di intervenire su diversi aspetti della presunzione di innocenza nei procedimenti penali. Tra l'altro la direttiva stabilisce che gli stati membri adottino le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Gli stati devono predisporre le misure appropriate a riparare le violazioni della presunzione di innocenza. La direttiva riconosce che il rispetto della presunzione di innocenza non impedisce alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, quando «ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico». Si tratta, nella direttiva, di dichiarazioni rilasciate dalle autorità giudiziarie, di polizia o ministri e altri funzionari pubblici. In ogni caso, secondo la direttiva le modalità e il contesto di divulgazione delle informazioni non dovrebbero dare l'impressione della colpevolezza dell'interessato prima che questa sia stata legalmente provata.

Accanto a numerosi e rilevanti aspetti del processo penale equo, la direttiva e lo schema di decreto legislativo su cui le Camere stanno per rendere il loro obbligatorio parere, si occupano di una questione importante e delicata: quella della comunicazione al pubblico di notizie sul processo penale (che riguarda principalmente la fase dell'indagine preliminare, posto che in quella successiva del dibattimento, la regola è quella della pubblicità). Si stabilisce che la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre rilevanti ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso sono fornite in modo da chiarire la fase in cui si trova il procedimento e da assicurare, in ogni caso, il diritto dell'imputato a non essere indicato come colpevole fino a quando la colpevolezza non è stata accertata definitivamente. L'indicazione è molto restrittiva, a meno che non si ammetta che tra le ragioni di interesse pubblico rientri il diritto costituzionale all'informazione: diritto che comprende sia quello di informare, sia quello di essere informati. Lo schema del decreto all'esame del Parlamento si occupa in particolare delle informazioni che vengono fornite dalle procure della Repubblica, stabilendo che i rapporti del procuratore della Repubblica con gli organi di informazione si attuano «esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, tramite conferenze stampa». Si tratta di norma irragionevole nella sua assolutezza e nella pretesa di limitare le forme di comunicazione. E va aggiunto che lo schema prodotto dal governo va oltre la necessità di rispettare la presunzione di innocenza, investendo e limitando tutta la informazione sui procedimenti penali, indipendentemente dal fatto che venga in gioco la posizione degli indagati.

In proposito va ricordato che non mancano già le opportune disposizioni, dalla direttiva del Csm del 2018, alle ipotesi di illecito disciplinare previste dalla legge, al codice deontologico della magistratura, approvato dalla Associazione nazionale dei magistrati come previsto dalla legge. Tuttavia, vi sono certo eccessi, esibizioni, abusivi giudizi morali, contro i quali dovrebbe intervenire una idonea formazione ed even-



tualmente il rigore disciplinare. Ma limitare l'informazione nelle forme e restringerla oltremodo, rispetto alla pressione dei giornalisti (che sono il tramite verso il pubblico), spinge fatalmente all'uso di vie traverse, irregolari, amicali, preferenziali per saperne di più. Il problema dell'eccesso o dell'abuso di dichiarazioni di magistrati o di altre autorità di polizia non esisterebbe se non vi fosse poi l'opera di divulgazione, commento, enfattizzazione dei giornalisti. Il loro codice di deontologia, «salva l'essenzialità dell'informazione», stabilisce limiti per il giornalista nel fornire notizie o pubblicare immagini. Tuttavia ci sono evidenti e frequenti violazioni. Non vale a correggerle l'abuso dell'aggettivo «presunto» che si crede basti ad assicurare il rispetto della presunzione di innocenza. Ma la lotta a eccessi e violazioni dei limiti non può condursi creando troppi impedimenti all'azione fisiologica e doverosa del diritto all'informazione. Non opera solo la concorrenza tra giornalisti e testate, ma anche l'essenziale principio per cui l'attività delle autorità pubbliche e anche della magistratura è oggetto del legittimo e necessario controllo dell'opinione pubblica. Per esercitarlo, quando prevalente sia l'interesse pubblico alla conoscenza di certi fatti, è proprio necessaria l'opera dei giornalisti. In casi eccezionali, nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, essi sono legittimati persino a forzare i limiti del segreto.

In conclusione, la ricerca di equilibrio tra esigenze diverse e opposte è difficile; difficilissimo quando si voglia definirlo con un provvedimento legislativo, ove da un lato il dettaglio della norma esclude tutto ciò che non è nominato e d'altro l'uso di formule ampie e vaghe, pur necessario, finisce per vanificare l'effetto regolatorio. Comunque sia di ciò resta fondamentale l'insistenza sui profili deontologici e culturali, che riguardano le autorità pubbliche, gli esponenti della politica, i magistrati, i giornalisti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA

